

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DEL GABBIANO

Art. 1 Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali.

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente oltre all'indicazione della sede dell'ora e del giorno in prima e seconda convocazione, le materie da trattare.
2. Il modulo di delega va allegato all'avviso di convocazione.

Art. 3 Luogo e tempo Assemblea.

1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della associazione o in altro luogo idoneo indicato nell'avviso di convocazione, scelto in modo da non creare problemi oggettivi ai partecipanti.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'assemblea deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione.

Art. 4 Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà pubblicizzato con le modalità previste dall'articolo 8 dello statuto.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 5 Legittimazione all'intervento in Assemblea

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci come da articolo 8.9 dello statuto associativo.
2. Possono altresì intervenire, e prendere la parola senza diritto di voto, eventuali componenti dell'organo di controllo non soci.
3. Possono infine intervenire eventuali altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 Verifica degli interventi

1. La verifica della possibilità all'intervento in Assemblea di non soci, va legittimata prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 Presidente dell'Assemblea

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della associazione o un suo delegato nominato ai sensi del punto 8.2 dello Statuto.

2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del diritto da parte degli intervenuti.

Art.8 Verifica del quorum costitutivo

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione (ove previsto), se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno un'ora da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò ai componenti del Consiglio Direttivo, affinché venga convocata una nuova Assemblea entro trenta giorni.

2. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti, dei soci con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di eventuali soggetti diversi dai soci.

3. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge il segretario, ed eventualmente in caso di votazione non palese, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

4. Il Segretario può avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Art. 9 Illustrazione delle materie da trattare

1. Il Presidente dell'Assemblea o la persona designata dal Consiglio Direttivo illustra le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento dovrà avere una durata congrua che può essere stabilita indicativamente in dieci minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 11 Organizzazione della votazione

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di direttivo e eventualmente, le varie ed eventuali che dovessero essere discusse.
3. Le proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano.
4. Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Art. 12 Cariche Sociali

1. Le cariche sociali da eleggere sono:
 - a) Presidente del Consiglio direttivo, scelto tra i soci ed eletto direttamente dalla Assemblea, tranne che la stessa rimandi espressamente la decisione al Direttivo stesso;
 - b) il numero e i componenti il Consiglio Direttivo, scelti tra i soci;
 - c) eventualmente i componenti dell'organo di controllo scelti tra i non soci.

Art. 13 Diritto di candidarsi

1. Ogni socio ha diritto di candidarsi alla carica di Consigliere.

Art. 14 Presentazione delle candidature

1. Tutti i soci possono presentare la propria candidatura entro l'inizio della assemblea presentandosi al Segretario che accerterà l'identità del socio. La candidatura prevede in forma inespresa l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per la carica per cui si candida; inoltre prevede in caso di elezione l'accettazione preventiva dell'incarico e l'impegno ad adempiere ai doveri legati alla carica cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste.

Il candidato dovrà verificare personalmente che non sussistano cause di incompatibilità in caso rivestisse analoghe posizioni presso altri enti.

2. Il Consiglio Direttivo darà mandato agli scrutatori di predisporre gli elenchi dei candidati, trascrivendo i relativi nominativi in ordine alfabetico corredati dal numero di iscrizione in elenco soci.
3. Il Consiglio Direttivo può accertare la regolarità formale delle candidature presentate. Delle esclusioni operate, il Consiglio deve dare tempestiva comunicazione scritta e motivata agli interessati.

Art. 15 Predisposizione delle schede di votazione

1. Il Consiglio Direttivo predisponde le schede di votazione che, fatta comunque salva la possibilità di adottare il voto palese tranne nei casi previsti nello statuto al punto 8.8, debbono essere in numero tale da

riguardare, rispettivamente, il Presidente del Consiglio di Direttivo e i Consiglieri, ed eventualmente il Presidente Organo di Controllo e gli altri componenti effettivi e supplenti dello stesso.

2. Tali schede di votazione devono contenere tante righe in bianco quanti sono i candidati da eleggere. Ciascun socio con diritto di voto avrà a disposizione un numero di voti pari al numero di membri del Direttivo da costituirsi.

3. Sulle schede elettorali si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella lista predisposta, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone».

Art. 16 Svolgimento dell'Assemblea e costituzione del seggio elettorale.

1. Per lo svolgimento dell'Assemblea, qualora non si sia deliberato di procedere ai sensi del terzo comma dell'articolo 8.8 dello Statuto con voto palese, si applicano alle norme legislative e statutarie le seguenti integrazioni:

- a) l'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di voto;
- b) l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina due o più scrutatori ed un segretario che costituiscono, assieme al Presidente dell'Assemblea, il Seggio Elettorale.

Art. 17 Compiti del seggio elettorale

1. Il Seggio Elettorale, costituito ai sensi del precedente articolo è tenuto a:

- a) predisporre tante urne per il deposito delle schede di voto quante sono le elezioni da espletare;
- b) assicurarsi che siano ben visibili gli elenchi dei candidati alle cariche sociali, verificare che le schede siano state predisposte ai sensi del presente regolamento;
- d) assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
- f) effettuare, a votazione ultimata, lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

Art. 18 Modalità di votazione

1. In caso di elezione dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la votazione, determina il numero dei consiglieri da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

2. Il voto viene espresso trascrivendo sulle righe in bianco il cognome e nome o il numero d'iscrizione sul Libro Soci dei candidati prescelti.

3. Sono nulle:

- a) le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello dei candidati da eleggere;
- b) le schede con segni di riconoscimento;
- c) i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante;
- d) le schede che non riportino al fianco del nominativo, in caso di omonimia, il numero di iscrizione sul libro soci o altri elementi atti alla sua individuazione.

4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite.

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 19 Scrutinio

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
3. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
4. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Associazione l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla notifica di nomina che avverrà a cura del Segretario appena conclusa la assemblea; in mancanza di risposta si intende nominato il primo dei non eletti.

Art. 20 Proclamazione degli eletti

1. Si considera in primo luogo eletto il candidato che abbia conseguito il maggiore numero di voti all'interno di ogni lista. Vengono successivamente considerati eletti, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da nominare all'interno del rispettivo ambito, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
2. In caso di parità di voti, risulta eletto il socio che risulta iscritto da più tempo, in caso di ulteriore parità (per es. soci iscritti nello stesso giorno) risulta eletto il più anziano di età.
3. Al termine degli adempimenti del seggio elettorale, che potranno anche essere svolti con modalità elettroniche, in quanto compatibili, il Presidente dell'Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI

Art. 21 Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. In questo caso il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Art. 22 Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari;
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori Assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione Assembleare.

Art. 24 Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento.

Art. 25 Integrazione Amministratori

1. Qualora durante l'espletamento del mandato, per qualsiasi motivo, viene a mancare uno o più amministratori, purché non sia la maggioranza degli stessi come dall'art. 9.8 dello Statuto, l'Assemblea, salvaguardando la attività della associazione procede alla ratifica degli amministratori proposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'elezione dei Consiglieri di cui al presente articolo, vengono effettuate per votazione palese su proposta del Consiglio Direttivo

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto associativo, alle norme vigenti, nonché, per eventuali aspetti applicativi, a specifiche delibere del Consiglio direttivo.